

Roma, 18 settembre 2020
Prot. n. 88/20

Spett.le
CONSOB
Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa
Divisione Strategie Regolamentari
Via G.B. Martini, 3
00198 ROMA RM

on-line per il tramite del **SIPE**

Oggetto: consultazione sulle modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale.

L'Assoreti è grata per la possibilità offerta di partecipare alla consultazione in oggetto e desidera esprimere piena condivisione per la scelta ivi accolta di adottare una riforma della disciplina conforme all'opzione 1 (*principle-based*).

L'Associazione è consapevole del fatto che una delle ragioni che hanno indotto codesta Autorità a privilegiare la suddetta scelta regolatoria risiede nella constatazione del livello di maturità dimostrato dall'industria grazie all'applicazione delle disposizioni regolamentari di cui si preannuncia ora l'abrogazione. Lo standard raggiunto costituisce, pertanto, un valore da salvaguardare a tutela del mercato, degli investitori e della stessa industria.

Per questa ragione l'Assoreti si sta già adoperando nella direzione di predisporre linee guida associative per la corretta applicazione dei principi posti nei punti da 14 a 20 degli Orientamenti ESMA 2015/1886, avendo precipuo riguardo alla figura del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.

Più in generale, l'Assoreti auspica un ricorso diffuso alle forme dell'autodisciplina associativa quale mezzo per assicurare una base di regole comuni tendenzialmente seguite nel mercato e idonee a costituire un *benchmark* di riferimento per la generalità degli intermediari. Sotto questo profilo, si rimette a codesta spettabile Autorità di valutare quale grado di *enforcement* conferire all'autodisciplina associativa.

Alla luce di quanto sopra, si condivide la nuova disciplina in consultazione nella sua interezza, ivi compresa la riduzione generalizzata del periodo di esperienza professionale nel rispetto del principio, corretto, della graduazione della durata

dell'esperienza in relazione all'attività svolta e al titolo posseduto. Quale unica eccezione, si chiede tuttavia a codesta Autorità di prendere in considerazione la possibilità di far sopravvivere, delle norme abrogande, esclusivamente quella contenuta nell'art. 81, comma 1, lett. *m*), ai sensi della quale gli intermediari devono *“tenere traccia e documentare i periodi di esperienza, rilasciando altresì idonea attestazione al membro del personale che ne faccia richiesta”*. Tale previsione, infatti, ancorché sia intenzione dell'Associazione riprodurla nelle proprie linee guida associative, assicurerebbe il rilascio dell'attestazione da parte di tutti gli intermediari, a miglior tutela del mercato.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi desiderata collaborazione, si inviano cordiali saluti.


Marco Tofanelli